



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

(dicembre 2016) v.1

Premessa

1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (“CGA”) si applicano ad ogni consegna di Merci ai sensi di contratti di acquisto separati (ciascuno un “**Contratto di Acquisto**”) tra un’ente nell’ambito del Gruppo Alfa Laval (l’“**Acquirente**”) e il Fornitore delle Merci (il “**Fornitore**”) e si applicano inoltre a ciascun ordine di acquisto di Merci (un “**Ordine di Acquisto**”) ai sensi di un Contratto di Acquisto o su base individuale, salvo diverso accordo scritto fra le parti. Qualsiasi Contratto di Acquisto o Ordine di Acquisto (comprese le seguenti CGA) relativo alle Merci è di seguito denominato “**Contratto**”.
2. In caso di contrasti o incongruenze, i documenti che costituiscono il Contratto dovranno essere interpretati nel seguente ordine di precedenza: l’Ordine di Acquisto, il Contratto di Acquisto (se esistente) e le presenti CGA. Il Contratto riporta l’accordo integrale delle parti e sostituisce ogni precedente accordo e intesa, sia scritti che orali, fra le parti in relazione all’oggetto del Contratto. Tutti i termini e le condizioni proposti dal Fornitore troveranno applicazione soltanto nella misura in cui gli stessi siano espressamente accettati per iscritto dall’Acquirente.

Definizioni

3. Oltre agli altri termini qui definiti, i seguenti vocaboli ed espressioni con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito quando utilizzati nelle presenti CGA:

Consociata(e) indica, con riferimento a una parte, ogni ente che controlla, è controllato da o è soggetto a comune controllo con tale parte, laddove controllo indica il controllo di almeno il 50 per cento delle azioni con diritto di voto o di altra partecipazione nell’ente di riferimento.

Informazioni Riservate indica ogni informazione o materiale, siano essi di natura commerciale o tecnica, divulgati al Fornitore da o per conto dell’Acquirente o di taluna delle sue Consociate in relazione al Contratto, siano essi esplicitamente identificati come riservati al momento della divulgazione o meno, salvo che tali informazioni siano già di pubblico dominio o siano state ricevute dal Fornitore per mezzo di una fonte non soggetta a restrizioni, come provato da registri scritti. Le Informazioni Riservate includono altresì le informazioni concernenti l’esistenza del Contratto.

Vizio indica ogni difetto di progettazione, dei materiali o di manodopera, ogni mancanza o divergenza delle Merci consegnate rispetto alle Merci specificate nel Contratto; ogni difformità delle Merci rispetto ai requisiti e alle garanzie stabiliti nel Contratto, o rispetto alla legge applicabile o agli standard industriali generalmente accettati.

Forza Maggiore indica ogni e qualsivoglia evento al di là del controllo delle parti il quale sia imprevedibile e inevitabile e/o insormontabile e che non fosse noto al momento dell’accettazione di un Contratto, nonché tale da impedire la completa o parziale esecuzione di una parte. Scioperi, serrate o altre azioni industriali o controversie esclusivamente relative al Fornitore e/o al/i suo/i subappaltatore(i) o rappresentante/i non saranno considerati quali eventi di Forza Maggiore.

Merci indica tutti i beni, componenti, apparecchiature, parti, prototipi, strumenti, materiali, prodotti chimici, disegni, documenti, confezioni e materiali di consumo, software (consegnati con le Merci o separatamente), nonché i relativi lavori e i servizi, fabbricati, erogati, venduti o consegnati dal Fornitore ai sensi delle presenti CGA.

Diritti di Proprietà Intellettuale indica ogni diritto in relazione ad un brevetto, modello di utilità, disegno, diritto d’autore, marchio, nome commerciale e altri diritti intangibili, compresi i diritti al know-how e alle domande di registrazione di taluno dei precedenti, nonché tutti i diritti che conferiscono una tutela analoga a livello internazionale.

Vizio Sistemático indica un Vizio che si verifica in più del 2 (due) per cento delle stesse o analoghe Merci (i) consegnate ai sensi del Contratto o (ii) aventi origine da uno specifico lotto di fabbricazione.

Oggetto del Contratto

4. L’oggetto del Contratto comprende la produzione, l’assemblaggio, il collaudo, la fornitura e la consegna delle Merci da parte del Fornitore presso il luogo convenuto (inclusa l’erogazione dei servizi connessi), nonché le responsabilità e gli obblighi specificati nel o implicitamente derivanti dal Contratto.
5. Inoltre, l’oggetto del Contratto comprende la fornitura all’Acquirente, senza costi aggiuntivi e nella forma e con il formato richiesti dall’Acquirente, delle informazioni rilevanti in merito alla fabbricazione e ai materiali delle Merci, compresi le licenze, i permessi, certificati, le comunicazioni, l’elenco degli imballaggi, la marcatura delle Merci e le dichiarazioni sull’uso di agenti chimici soggetti a restrizioni nei materiali di imballaggio o di produzione.
6. Il Fornitore deve altresì fornire, senza costi aggiuntivi, i certificati appropriati o la corrispondente documentazione, attestanti la conformità al Contratto e a tutte le leggi e le normative di riferimento, compresi i certificati di collaudo riguardanti l’oggetto e i risultati e i certificati di prodotto riguardanti il paese di origine e la classificazione per l’esportazione.

Ordine di Acquisto

7. Quando l’Acquirente intende acquistare le Merci, l’Acquirente è tenuto a inviare al Fornitore un Ordine di Acquisto scritto o in formato elettronico (ad esempio mediante il sistema d’ordine del Fornitore).
8. L’Ordine di Acquisto deve essere confermato o rifiutato per iscritto dal Fornitore entro tre (3) giorni lavorativi dalla relativa ricezione. Qualora l’Ordine di Acquisto non sia stato confermato o rifiutato entro tale termine, l’Ordine di Acquisto deve intendersi accettato dal Fornitore. Il Fornitore non ha il diritto di rifiutare un Ordine di Acquisto senza una giusta causa.
9. L’Acquirente non è obbligato da un Ordine di Acquisto qualora la conferma d’ordine del Fornitore contenga modifiche rispetto all’Ordine di Acquisto emesso dall’Acquirente, salvo che la stessa sia stata espressamente accettata per iscritto dall’Acquirente.
10. Si dà atto che qualunque previsione di acquisto proveniente dall’Acquirente non ha efficacia obbligatoria e che la stessa ha esclusivamente scopi di programmazione.

Modifica dell'ordine

11. L'Acquirente si riserva il diritto (senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun indennizzo) di posticipare la data pattuita nell'Ordine di Acquisto per la consegna di tutte o alcune delle Merci ordinate (sospensione). Il periodo massimo di sospensione di un Ordine di Acquisto è di 120 giorni.
12. L'Acquirente può modificare o cancellare l'Ordine di Acquisto, ovvero parte dello stesso. In tale circostanza, l'Acquirente è tenuto a rimborsare il Fornitore in ragione di ragionevoli provati effettivi costi e spese sostenuti dal Fornitore i quali siano direttamente connessi alla modifica o alla cancellazione dell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore deve fornire sufficienti prove documentali al fine di dare conto all'Acquirente che i costi e le spese effettivi di cui il Fornitore chiede il rimborso siano stati sostenuti.
13. Il Fornitore non può, senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, apportare alcuna modifica alle specifiche, istruzioni, metodiche produttive, componenti, o materiali delle Merci, concordati con l'Acquirente.

Prezzo e Pagamento

14. Salvo che sia diversamente stabilito nel Contratto, il prezzo delle Merci: (i) è un prezzo fisso e non sono consentite modifiche unilaterali dello stesso (ii) è al netto dell'IVA ma comprensivo di tutte le tasse e gli oneri applicabili, dovuti alla consegna o prima della stessa; e (iii) comprende tutte le spese e i costi a carico del Fornitore in relazione allo stoccaggio, al trasporto e all'imballaggio e ogni altra spesa a carico del Fornitore.
15. Le fatture devono contenere il riferimento al numero dell'Ordine di Acquisto, alla tipologia delle Merci, alla quantità consegnata e all'importo totale fatturato per tali Merci. Le fatture devono altresì specificare la partita IVA, il codice di tariffa doganale, il paese di origine e l'ECCN (*Export Control Classification Number*, numero di classificazione per il controllo delle esportazioni) applicabile.
16. Le fatture devono essere saldate entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del mese in cui è avvenuta la consegna, salvo diverso accordo scritto fra le parti.
17. L'esecuzione del pagamento non implica in alcun modo l'accettazione della consegna o dell'importo fatturato.
18. L'Acquirente ha il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto dal Fornitore ai sensi del Contratto o di ogni altro accordo fra l'Acquirente (o qualsiasi Consociata dell'Acquirente) e il Fornitore con qualsiasi importo dovuto al Fornitore ai sensi del Contratto e può di conseguenza trattenere tale importo.

Consegna

19. L'osservanza da parte del Fornitore della data di consegna concordata costituisce un obbligo essenziale ai sensi del Contratto. La spedizione parziale e/o le consegne anticipate della Merce non possono essere eseguite senza il previo consenso espresso per iscritto dell'Acquirente.
20. La Consegna deve essere eseguita nella data specificata nell'Ordine di Acquisto. Qualora sia stato concordato un termine per la consegna, tale termine decorre dalla data in cui l'Ordine di Acquisto diviene efficace. I documenti di trasporto devono indicare il numero dell'Ordine di Acquisto e i marchi di spedizione necessari.
21. Salvo che sia diversamente concordato nel Contratto, il Fornitore è tenuto a consegnare le Merci FCA (franco vettore) (come definito dagli INCOTERMS 2010 (come modificati)) presso la sede produttiva del Fornitore. I servizi sono erogati secondo un accordo separato fra le parti.
22. L'Acquirente non è tenuto ad eseguire alcuna ispezione della Merce consegnata, salvo e nei limiti di un diverso accordo fra le parti o che sia imposto dalla legge applicabile.

Ritardo nella consegna

23. Nel caso in cui il Fornitore abbia ragione di ritenere che si verificherà un ritardo nella consegna delle Merci (compresa l'erogazione dei servizi connessi), il Fornitore deve immediatamente informare l'Acquirente e successivamente darne conferma per iscritto, indicando le ragioni del ritardo e la relativa probabile durata, nonché le misure correttive che lo stesso intende adottare.
24. In caso di ritardo nella consegna, l'Acquirente ha diritto di pretendere una penale nella misura dell'1 (uno) per cento del prezzo delle Merci per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del prezzo. Le parti convengono che l'importo stabilito corrisponde a una stima equa e ragionevole dei danni effettivamente subiti dall'Acquirente e che lo stesso non deve essere considerato come avente natura punitiva. Il Fornitore è tenuto al pagamento della penale entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'Acquirente.
25. Una volta raggiunto l'ammontare massimo concordato della penale nella misura concordata, l'Acquirente ha diritto, a sua scelta:
 - a) di annullare l'Ordine di Acquisto, nel qual caso il Fornitore dovrà rimborsare ogni pagamento ricevuto dall'Acquirente per le Merci di riferimento, fermo restando il diritto dell'Acquirente alla penale per il ritardo ai sensi della suesposta clausola 24 e (se applicabile) della sottostante clausola 25.2; o
 - b) di riprogrammare la data di consegna. Nel caso di ritardo della consegna oltre la data riprogrammata, l'Acquirente ha il diritto di ottenere il pagamento della penale ai sensi della suesposta clausola 24.
26. Il diritto al pagamento della penale non pregiudica qualsiasi altro rimedio disponibile ai sensi del Contratto o della legge applicabile.

Imballaggio e Marcatura delle Merci

27. Il Fornitore è tenuto a garantire che la marcatura e l'imballaggio della Merce siano conformi alla legislazione di riferimento, alle normative e agli standard industriali, nonché conformi a qualsiasi istruzione ricevuta dall'Acquirente. Il Fornitore deve garantire che ogni cassa, contenitore, scatola, parte sia marcata separatamente e indelebilmente e secondo le istruzioni dell'Acquirente. Il tipo e la qualità dell'imballaggio devono essere tali da proteggere le merci da danni e deterioramenti durante il trasporto al luogo convenuto per la consegna e durante il deposito all'aperto; e così da consentire a colui che detiene le Merci di ottenere il risarcimento in base alla polizza ordinaria di assicurazione del trasporto in caso di qualsiasi danno alle Merci. Nessuna istruzione sulla marcatura o sull'imballaggio deve essere interpretata come limitativa degli obblighi del Fornitore di contrassegnare e imballare le Merci.
28. I materiali utilizzati per l'imballaggio delle Merci devono provenire da risorse rinnovabili. È vietato il materiale di imballaggio proveniente da ambienti forestali intatti. L'uso degli agenti chimici soggetti a restrizioni elencati nella Lista Nera e Grigia di Alfa Laval (periodicamente modificata), disponibile sul sito www.alfalaval.com, nei materiali di imballaggio o nella produzione degli stessi deve essere dichiarato dal Fornitore per iscritto in sede di consegna. L'imballaggio deve essere fabbricato in modo che: (i) il volume e il peso siano limitati al minimo volume adeguato al mantenimento di sicurezza, igiene e accettabilità; e (ii) la presenza di sostanze nocive e pericolose nei materiali di imballaggio o nelle componenti degli stessi sia ridotta al minimo in relazione alle emissioni, ceneri o residui di lisciviazione. L'imballaggio deve essere disegnato, fabbricato e commercializzato in modo da consentirne il reimpiego, la conservazione, il riciclo e il minimo impatto ambientale. Il materiale degli imballaggi in legno deve essere trattato in conformità degli Standard Internazionali per le Misure Fitosanitarie N. 15 (ISPM 15) emessi dalla IPPC e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

29. A richiesta dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a ritirare il materiale di imballaggio a proprie spese. L'Ordine di Acquisto e i necessari marchi di spedizione devono essere indicati nei documenti di trasporto.

Passaggio del Rischio e della Proprietà

30. Il rischio delle Merci è trasferito all'Acquirente conformemente agli INCOTERMS convenuti cui è fatto riferimento nella clausola 21. La Proprietà delle Merci è quindi trasferita all'Acquirente

Garanzie

31. Il Fornitore garantisce che le Merci (e ciascuna parte delle stesse):
- siano prive di Vizi; e
 - siano conformi alle caratteristiche specificate o implicite delle Merci, e
 - siano idonee e sicure in relazione alla funzione e allo scopo cui le Merci sono destinate.
32. Fermo restando quanto disposto in generale dalla clausola 31, il Fornitore garantisce che le Merci non contengano amianto e non siano contaminate da materiali radioattivi, compreso, in via meramente esemplificativa, il Cobalto 60.
33. Il Fornitore, fermo restando ogni altro mezzo di tutela a disposizione dell'Acquirente ai sensi del Contratto o della legge applicabile, è tenuto a riparare o sostituire immediatamente (a discrezione dell'Acquirente) le Merci o parte delle stesse che entro un periodo di 36 (trentasei) mesi dal completamento della consegna della Merce (il "Periodo di Garanzia") presentino un Vizio. Con riferimento ai Vizi occulti (es. Vizi che non possono essere scoperti mediante un'ispezione ragionevolmente approfondita), il Periodo di Garanzia si estende per 48 mesi dal completamento della consegna.
34. La riparazione è eseguita nel luogo in cui le Merci si trovano, salvo che il Fornitore, d'accordo con l'Acquirente, non ritenga opportuno che le Merci difettose (o parte delle stesse) gli vengano restituite per la riparazione o la sostituzione. Le Merci sono restituite per la riparazione o per la sostituzione a rischio e spese del Fornitore, inclusi lo smantellamento, l'installazione, nonché il trasporto necessario, in relazione ai quali l'Acquirente è tenuto ad attenersi alle istruzioni del Fornitore.
35. L'Acquirente può porre rimedio a qualsiasi Vizio a spese del Fornitore e senza che da ciò derivino limitazioni alle garanzie del Fornitore, purché:
- il Vizio sia di lieve entità, e/o
 - debba essere trattato con urgenza, e/o
 - il Fornitore non vi ponga rimedio tempestivamente.

Quando possibile, l'Acquirente informa il Fornitore in anticipo della propria volontà di porre rimedio al Vizio. Nel caso in cui l'Acquirente o un terzo eseguano misure per porre rimediocorrettamente, il Fornitore è tenuto a rimborsare tutti i costi connessi sostenuti dall'Acquirente.

36. Il Periodo di Garanzia è prorogato per un periodo di tempo equivalente al periodo durante il quale, a causa del Vizio, le Merci non hanno potuto essere impiegate per l'uso a cui le stesse erano destinate. In seguito alla riparazione o alla sostituzione, la garanzia è valida per un periodo di tempo equivalente al Periodo di Garanzia originale con decorrenza dalla data di riparazione o di sostituzione.
37. Il Fornitore è tenuto a porre rimedio ad ogni Vizio Sistemático delle Merci manifestatosi entro 5 (cinque) anni dalla consegna. In caso di Vizio Sistemático, il Fornitore deve inoltre (i) senza spese per l'Acquirente riparare o sostituire le Merci interessate che sono state consegnate fino al momento in cui il Fornitore ha posto rimedio al Vizio Sistemático; e (ii) tenere indenne l'Acquirente da ogni costo e spesa sostenuti, direttamente o indirettamente, dall'Acquirente in relazione a (i) indagini circa l'oggetto del Vizio Sistemático; e (ii) al richiamo totale o parziale di tutte le apparecchiature nelle quali le Merci interessate sono state integrate, purché il richiamo si sia reso necessario a causa del Vizio Sistemático.

38. Nel caso in cui un sub-fornitore del Fornitore fornisca una garanzia più estesa rispetto alla garanzia fornita dal Fornitore ai sensi del Contratto, il Fornitore a richiesta è obbligato ad estendere all'Acquirente i vantaggi connessi a tale garanzia.

39. I diritti e i mezzi di tutela stabiliti dalle presenti CGA lasciano impregiudicati i diritti dell'Acquirente in relazione ai Vizi delle Merci che si manifestano successivamente alla scadenza del Periodo di Garanzia e gli altri diritti e mezzi di tutela a disposizione dell'Acquirente ai sensi di legge o per *equity*.

Proprietà intellettuale

40. Il Fornitore garantisce che le Merci, o l'importazione, la vendita, la commercializzazione o l'utilizzo delle Merci non sono in violazione di alcun diritto di terzi (compresi, in via meramente esemplificativa, i diritti di Proprietà Intellettuale).
41. All'Acquirente e alle sue Consociate è riconosciuto il diritto e la licenza riconosciuti in tutto il mondo, irrevocabili, perpetui, a titolo gratuito e trasferibili di utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale (compresi i diritti preesistenti) relativi alle Merci (siano essi integrati nelle Merci o concessi separatamente). La licenza comprende il diritto di concedere sub-licenze.
42. Qualora le Merci o parte delle stesse siano ritenute in violazione del diritto di un terzo, il Fornitore è tenuto, senza indugio e a proprie spese, a fare in modo che l'Acquirente e i clienti dell'Acquirente ottengano il diritto di continuare ad utilizzare le Merci; a modificare le Merci in modo che la violazione cessi; sostituire tali Merci con Merci che non siano in violazione aventi funzione e resa equivalenti.
43. Il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Acquirente, le sue Consociate, i clienti, gli agenti e i distributori, nonché i rispettivi dipendenti, amministratori e altri rappresentanti, in relazione a tutte le pretese, azioni, domande, i procedimenti, le perdite, i danni, costi, oneri e spese (comprese le spese legali) subiti dagli stessi e derivanti da o connessi a una pretesa, domanda, processo o altra azione in cui si sostenga che le Merci, o l'uso o lo sfruttamento delle Merci, violi il diritto di un terzo (compresi, in via meramente esemplificativa, i Diritti di Proprietà Intellettuale).

Assicurazione

44. Salvo diverso accordo fra le parti, il Fornitore è tenuto a stipulare e mantenere una polizza assicurativa sulla responsabilità civile generale e per danni da prodotto con un massimale per ciascun sinistro di almeno un milione di Euro (o l'equivalente in altra valuta) ed è tenuto a fornire una copia del certificato di assicurazione su richiesta dell'Acquirente. Qualora richiesto dall'Acquirente, tale assicurazione deve nominare quali ulteriori assicurati anche l'Acquirente, le sue Consociate e i suoi clienti, e l'assicuratore deve rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti di tali ulteriori assicurati. Tale obbligazione non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità nei confronti dell'Acquirente.

Responsabilità

45. Il Fornitore accetta di manlevare e tenere indenne l'Acquirente e ciascuna delle sue Consociate in relazione a qualsiasi pretesa, azione, responsabilità, costo, perdita, spesa o danno (sia diretto che indiretto) subito da taluno di essi e relativo a (i) morte o lesione personale; o (ii) danno alla proprietà (diversa dalle Merci), causati da un Vizio delle Merci o da un'azione o omissione imputabile al Fornitore, indipendentemente dal fatto che l'Acquirente o le sue Consociate abbiano contribuito a tale azione od omissione colposa.
46. Oltre agli ulteriori mezzi di tutela convenuti fra le parti, il Fornitore accetta di tenere l'Acquirente, e le sue Consociate, indenni da ogni qualsivoglia costo, canone, spesa, penale, danno (sia esso diretto o indiretto), e da tutte le altre responsabilità e obblighi comunque scaturenti da ogni pretesa, perdita, o danno connessi a (i) il mancato rispetto delle garanzie cui il Fornitore è tenuto e degli obblighi dallo stesso assunti ai sensi del Contratto; o (ii) la colpa, negligenza o omissione del Fornitore in relazione alle Merci o alla fabbricazione e alla fornitura delle Merci.

Documenti tecnici, Strumenti

47. I diritti, ivi compresi i diritti di proprietà, relativi ai documenti e ai materiali, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale contenuti negli o relativi agli stessi, concernenti la fabbricazione e la fornitura delle Merci, o di parte delle stesse, presentati al Fornitore da parte o per conto dell'Acquirente rimangono in capo all'Acquirente, sono soggetti agli obblighi di riservatezza qui stabiliti e devono essere restituiti all'Acquirente su richiesta. Il Fornitore ha il diritto di usare tali documenti e materiali, nonché ogni connesso Diritto di Proprietà Intellettuale, al solo scopo di dare esecuzione al Contratto.
48. Il Fornitore è obbligato a fornire all'Acquirente, a titolo gratuito, in sede di consegna delle Merci, informazioni e disegni sufficientemente chiari e dettagliati da consentire all'Acquirente di assemblare, dare avvio, mettere in funzione e fare manutenzione (compresa la riparazione) in relazione ad ogni parte delle Merci. Salvo che sia diversamente stabilito dalle normative applicabili, ovvero convenuto fra le parti, tali documenti devono essere consegnati in formato elettronico e in lingua inglese.
49. Qualora l'Acquirente o taluna delle sue Consociate forniscano al o paghino il Fornitore in relazione a strumenti, modelli, dispositivi di misurazione, imballaggi o analoghe attrezzature ("**Strumenti**") che devono essere utilizzati dal Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, tali Strumenti rimangono di proprietà dell'Acquirente o della sua Consociata. Il Fornitore ha il diritto di usare tali Strumenti, nonché i connessi Diritti di Proprietà Intellettuale per l'esecuzione del Contratto, pertanto il Fornitore non può utilizzare gli Strumenti per conto proprio o di terzi.

L'Acquirente ha il diritto, se lo ritiene necessario, di ottenere e ritirare gli Strumenti o, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve restituire immediatamente gli stessi DDP (reso sdoganato) presso la sede produttiva dell'Acquirente o altra destinazione eventualmente menzionata nel Contratto. In nessun caso il Fornitore ha il diritto di trattenere tali Strumenti.

50. Il Fornitore deve conservare, tenere e assicurare gli Strumenti secondo le istruzioni fornite dall'Acquirente. Il Fornitore deve contrassegnare gli Strumenti in modo che risulti evidente il diritto di proprietà degli stessi in capo all'Acquirente. Qualunque riparazione o modifica apportata agli Strumenti dal Fornitore deve essere preceduta dall'accordo scritto fra le parti. Nel caso in cui taluno degli Strumenti necessitasse di essere riparato, modificato o sostituito, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione all'Acquirente e l'Acquirente decide se e con quali modalità procedere a spese del Fornitore.
51. Salvo che l'Acquirente vi acconsenta per iscritto, il Fornitore non può vendere le Merci e/o gli Strumenti sviluppati per e/o di proprietà dell'Acquirente a società diverse dall'Acquirente o dalle sue Consociate.

Controllo e collaudi

52. L'Acquirente o un suo delegato possono eseguire controlli sul Fornitore e sui suoi sub-fornitori per garantire il rispetto del Contratto da parte del Fornitore e dei suoi sub-fornitori. Tali controlli possono essere eseguiti in qualsiasi momento in cui l'Acquirente lo ritenga necessario. I controlli devono essere comunicati in anticipo, con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni lavorativi.
53. Il Fornitore è tenuto a fornire all'Acquirente o al suo delegato tutte le informazioni necessarie per accertare l'osservanza del Contratto da parte del Fornitore, anche con riguardo alla qualità delle Merci e al processo di fabbricazione e documentazione del Fornitore. Prima di essere messi a disposizione dell'Acquirente a fini ispettivi, la conformità delle Merci alle specifiche stabilite nei disegni, descrizioni e in altri documenti rilevanti, e ai riferimenti ivi contenuti, è soggetta al controllo e all'approvazione del Fornitore.

54. Qualora le parti non abbiano concordato specifiche procedure di collaudo in relazione alle Merci, il collaudo sarà eseguito secondo le prassi generalmente riconosciute nel settore dell'industria. Nel caso in cui il Contratto stabilisca che il collaudo debba essere eseguito alla presenza dell'Acquirente e del Fornitore, il Fornitore deve comunicare per iscritto all'Acquirente l'ora e il luogo di tale collaudo con un preavviso di almeno due settimane.
55. I collaudi eseguiti alla presenza di entrambe le parti e i collaudi che devono essere eseguiti dall'Acquirente nei locali del Fornitore, devono essere eseguiti durante il normale orario di lavoro, e il Fornitore è tenuto, salvo diverso accordo, a fornire, gratuitamente, tutte le adeguate apparecchiature di misurazione, strumenti, mezzi di collaudo, impianti, e il personale necessario per eseguire il collaudo, nonché a sostenere tutte le altre spese che ne derivano, escluse le spese di natura personale quali le spese di viaggio e alloggio del personale dell'Acquirente. L'Acquirente ha diritto di controllare tutte queste apparecchiature, strumenti e mezzi di collaudo di concerto con il Fornitore. Oltre ai collaudi specificati nel Contratto, l'Acquirente ha il diritto di verificare che le Merci soddisfino i requisiti previsti in disegni, descrizioni, specifiche e altri documenti di riferimento. Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione dell'Acquirente o del suo delegato le attrezzature e il personale necessari per tali verifiche.
56. Nell'eventualità in cui, nel corso di un collaudo, le Merci siano rifiutate dall'Acquirente a causa della non conformità ai requisiti di cui al Contratto, le misure intraprese per porre rimedio a tale non conformità e i risultati ottenuti sono segnalati prima che le Merci siano nuovamente sottoposte all'ispezione dell'Acquirente.
57. L'approvazione di qualsiasi collaudo da parte dell'Acquirente non libera il Fornitore dai suoi obblighi ai sensi del Contratto, inclusa la responsabilità del Fornitore per i Vizi.

Compliance

58. Il Fornitore è tenuto a rispettare i Principi Aziendali di Alfa Laval (periodicamente modificati) disponibili sul sito aziendale di Alfa Laval Group www.alfalaval.com
59. Con riferimento alle Merci e alla fornitura delle stesse, il Fornitore rispetta tutte le leggi, le norme e le regolamentazioni applicabili, nonché ogni standard, codice e requisito industriale e dell'Acquirente, relativi a, in via meramente esemplificativa:
- (i) anticorruzione e anticorruzione, compresi, in via meramente esemplificativa, (A) lo UK *Bribery Act* del 2010; e lo U.S. *Foreign Corrupt Practices Act* del 1977, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, e seguenti ("FCPA") indipendentemente dal luogo dell'esecuzione, e (B) leggi e regolamenti in applicazione della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, nel paese del Fornitore o in qualsiasi paese in cui abbia luogo l'esecuzione del Contratto;
 - (ii) limitazioni sostanziali applicabili alla fornitura delle Merci (nel materiale di imballaggio o di produzione dello stesso), come il Regolamento (CE) 1907/2006 sulla Registrazione, Esame, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche (REACH) e la lista Nera e Grigia di Alfa Laval (comprensiva dei Minerali provenienti da regioni in conflitto) disponibile sul sito www.alfalaval.com; e
 - (iii) lo standard ambientale e del sistema di qualità rispettivamente in conformità delle norme ISO 14001:2004 e ISO9001:2008, ovvero di ogni sistema equivalente accettato dall'Acquirente.

60. Il Fornitore ha il compito di ottenere e mantenere ogni licenza di esportazione, riesportazione e di importazione richiesta per le Merci. Inoltre, il Fornitore informa l'Acquirente e rilascia tutta la documentazione richiesta dalla legge, dai regolamenti o comunque ragionevolmente richiesta dall'Acquirente relativa all'esportazione, all'importazione o alla riesportazione delle Merci, quale il certificato di origine del prodotto, origine di preferenza e la classificazione per l'esportazione.

61. Il Fornitore comunica tempestivamente ogni violazione, o sospetta violazione, di qualsiasi legge, norma e regolamento applicabili, e/o di ogni standard e codice dell'Acquirente e/o applicabile al settore di riferimento (compresi, in via meramente esemplificativa, quelli pattuiti nell'ambito del Contratto), e qualsiasi violazione, o sospetta violazione, è considerata una violazione sostanziale tale da dare luogo alla risoluzione immediata del Contratto, fermo restando ogni ulteriore diritto e mezzo di tutela disponibile a norma dello stesso o ai sensi di legge.

Parti di Ricambio

62. Il Fornitore, per un periodo di dieci anni decorrente dall'ultima consegna a norma del Contratto, si impegna a fornire le parti di ricambio delle Merci interessate. Qualsiasi fornitura di parti di ricambio è eseguita al miglior prezzo praticato dal Fornitore ai suoi acquirenti.

Approvvigionamento sicuro

63. Qualora il Fornitore decida di cessare la fabbricazione o di cedere i diritti relativi alle Merci o alle parti di ricambio relative alle stesse, l'Acquirente è informato per iscritto con un preavviso di 6 (sei) mesi e gli è automaticamente riconosciuta una licenza internazionale irrevocabile ed esente da royalty relativa a tutti i diritti e *know-how* su tali Merci o parti di ricambio necessarie per la produzione (interna o ad opera di un terzo) e la vendita di tali Merci e parti di ricambio, senza che l'Acquirente sia tenuto a sostenere pagamenti ulteriori rispetto al rimborso dei costi diretti sostenuti per la concessione di tale licenza.

64. Oltre a quanto sopra, l'Acquirente ha diritto a fare un ordine finale prima che il Fornitore cessi la fabbricazione o ceda i diritti sulle Merci o sulle parti di ricambio relative alle stesse.

Sub-fornitori

65. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore esibisce all'Acquirente un elenco di tutti i sub-fornitori coinvolti nell'esecuzione del Contratto unitamente alle copie prive di prezzo di ogni sub-ordine effettuato. Il Fornitore garantisce che ogni sub-fornitore osservi e sia obbligato al rispetto delle clausole del Contratto, compresi i Principi Aziendali di Alfa Laval, in quanto applicabili al sub-fornitore. Nessun sub-contratto vincola o è tale da vincolare l'Acquirente.

66. L'impiego dei sub-fornitori, con o senza l'approvazione dall'Acquirente, non limita la responsabilità del Fornitore ai sensi del Contratto e il Fornitore assume la piena responsabilità di ogni obbligo posto in capo al sub-fornitore come fosse proprio.

Forza Maggiore

67. Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore, gli obblighi contrattuali della parte interessata da tale evento sono sospesi durante il periodo di ritardo causato dall'evento di Forza Maggiore.

68. La parte che invoca la Forza Maggiore informa prontamente per iscritto l'altra parte ed entro i successivi 10 (dieci) giorni fornisce la prova dell'evento e della durata prevista di tale Forza Maggiore.

69. In caso di Forza Maggiore, le parti si consultano immediatamente per individuare un'equa soluzione e si adoperano per minimizzare le conseguenze di tale Forza Maggiore. Qualora le conseguenze di un evento di Forza Maggiore perdurino per un periodo di 30 (trenta) giorni senza una soluzione accettabile per entrambe le parti, la parte che non è soggetta alla Forza Maggiore ha diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto o il Contratto con effetto immediato.

Riservatezza

70. Il Fornitore mantiene strettamente riservata qualsiasi Informazione Riservata e la rivela a terzi solo previo consenso scritto dell'Acquirente, e consente l'accesso alle Informazioni Riservate solo ai dipendenti che ne abbiano bisogno per dare esecuzione al Contratto. Il Fornitore utilizza le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore adotta lo stesso livello di diligenza con riferimento alle Informazioni Riservate che utilizza per le proprie informazioni più riservate.

Risoluzione

71. Il Contratto e/o qualsiasi Ordine di Acquisto può essere risolto con effetto immediato dall'Acquirente mediante avviso scritto al Fornitore, fatto salvo ogni diritto e mezzo di tutela previsto dal Contratto o in altre fonti normative, e senza che nulla sia dovuto da parte dell'Acquirente al Fornitore o (ferma restando la clausola 72) o di qualsiasi pagamento ai sensi della clausola 14 delle CGA o altrimenti, nel caso in cui:

- (i) il Fornitore delibere, ovvero un giudice adotti un provvedimento di messa in liquidazione del Fornitore o qualora sia nominato un amministratore del fallimento, un liquidatore, un curatore o un amministratore per conto di un creditore, o qualora emergano circostanze tali da consentire a un giudice o un creditore di adottare un provvedimento di liquidazione;
- (ii) il Fornitore abbia posto in essere un inadempimento grave del Contratto e non abbia rimediato a tale inadempimento (se passibile di rimedio) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta di risoluzione che specifica l'inadempimento; ai fini della presente clausola 71 (ii) la violazione di una garanzia prestata dal Fornitore ai sensi del Contratto è considerata un inadempimento grave; o
- (iii) si verifichi una modifica sostanziale diretta o indiretta della proprietà o del controllo del Fornitore (in relazione alla quale l'Acquirente stabilirà se tale modifica nella proprietà o nel controllo è sostanziale).

72. In seguito alla risoluzione del Contratto, l'Acquirente ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare le Merci (o parte delle stesse) che rispondono ai requisiti di Alfa Laval entro 6 (sei) mesi di calendario dalla risoluzione del Contratto e secondo i termini e le condizioni qui stabiliti.

73. Gli obblighi di riservatezza perdurano oltre la risoluzione delle CGA e/o del Contratto.

Disposizioni generali

74. Nessuna modifica del Contratto è valida o vincolante per le parti, salvo che sia eseguita per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti di entrambe le parti.

75. L'Acquirente ha il diritto di cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi. Il Fornitore può cedere il Contratto, ovvero i diritti o gli obblighi ai sensi dell'Ordine con il previo consenso scritto dell'Acquirente.

76. Il mancato esercizio, da parte dell'Acquirente, di un diritto derivante o connesso al Contratto, non comporta una rinuncia a tale diritto da parte dell'Acquirente.

77. L'Acquirente e il Fornitore sono e rimangono contraenti indipendenti e il Contratto non crea alcun rapporto di agenzia, rappresentanza, concessione, consorzio, *joint venture*, etc. fra le parti.

78. Le Parti del presente Contratto non intendono che quanto stabilito dal presente Contratto sia fatto valere da soggetti terzi al Contratto, ad eccezione di una o più Consociate dell'Acquirente che possono far valere qualunque condizione del Contratto come se fossero l'Acquirente.

79. Nel caso in cui un Contratto sia concluso sia in lingua inglese che in un'altra lingua, prevale la versione in lingua inglese.

80. Tutte le disposizioni del Contratto, comprese le presenti CGA, sono separabili, e qualora una disposizione o parte della stessa sia considerata invalida o altrimenti inapplicabile, tale disposizione deve essere interpretata in modo da riflettere l'interpretazione legittima più vicina all'originaria volontà delle parti, e le altre disposizioni restano valide e applicabili.

Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie

81. Salvo diverso accordo esplicito, il Contratto è disciplinato dalle leggi del luogo ove l'Acquirente è domiciliato, con esclusione delle disposizioni in materia di diritto internazionale privato. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CISG) non trova applicazione.
82. Tutte le controversie relative al Contratto saranno risolte in via definitiva ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da 3 (tre) arbitri nominati in conformità al menzionato Regolamento. Il luogo dell'arbitrato sarà quello in cui è domiciliato l'Acquirente, e nell'ambito della/e procedura/e sarà utilizzata la lingua inglese.
83. In deroga a quanto precede, l'Acquirente avrà sempre diritto di instaurare giudizi innanzi ai tribunali e alle altre autorità competenti ove sorgano le controversie, i contenziosi e le pretese di seguito descritti: (i) violazione da parte del Fornitore di qualunque marchio o brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale su cui l'Acquirente abbia un diritto o una licenza, (ii) l'improprio utilizzo da parte del Fornitore o il rifiuto di restituzione o di consegna di qualsiasi bene, inclusi gli Strumenti, appartenente all'Acquirente, o (iii) ogni altro atto od omissione del Fornitore che potrebbe, ad esclusiva discrezione dell'Acquirente, causare all'Acquirente un danno irreparabile. Inoltre, nulla di quanto previsto nel presente documento può derogare o abrogare il diritto e la capacità dell'Acquirente di chiedere un provvedimento ingiuntivo o di esecuzione in forma specifica a qualsiasi giudice competente.
-